

Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Sinteticità come corretta proporzione tra complessità delle questioni e ampiezza dell'atto: condanna ex art. 96 per l'appello scritto in modo confuso, con riferimenti normativi e giurisprudenziali non supportati da concreti elementi probatori

La Corte reputa sussistenti i presupposti ex [art. 96 c.p.c.](#) quanto agli impugnanti, nella misura pari a quella liquidata per le [spese](#) processuali, sulla base delle seguenti considerazioni. I motivi di gravame sono tutti caratterizzati da una tecnica redazionale particolarmente confusoria, che impinge nell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.. Tale è il risultato di riferimenti normativi e giurisprudenziali, non supportati da concreti elementi probatori, indispensabili in una materia, quale quella bancaria, che necessita del puntuale e rigoroso esame delle condizioni contrattuali di cui ai contratti impugnati. Né il richiamo ad un elaborato peritale può essere sufficiente ad integrare la critica alla motivazione della sentenza di primo grado, perché si tratta non solo di elaborato non aggiornato, ma neppure spiegato in merito ai risultati che vengono esposti con meri richiami. Si precisa altresì che quanto, in particolare, alla tecnica redazionale, il tema della sintesi, con la predilezione di un abstract delle argomentazioni, è un tema assolutamente all'avanguardia, come emerge anche dalla giurisprudenza amministrativa secondo cui "l'essenza della [sinteticità](#), prescritta dal codice di rito, non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola. La sinteticità è, cioè, un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole, da un lato, delle questioni da esaminare e, dall'altro, la consistenza dell'atto -

ricorso, memoria o, infine, sentenza – chiamato ad esaminarle”. Il rispetto dei predetti canoni risponde non solo ad un’esigenza di chiarezza e di lealtà processuale da indirizzare verso le controparti ed i giudici, ma anche ad un’esigenza pubblicistica di non abusare del sistema giustizia, le cui risorse non sono illimitate.

NDR: per la giurisprudenza richiamata si veda Cons. Stato 2900/2015.

Per approfondimenti;

-Ricorso per Cassazione senza chiarezza e sinteticità: è pregiudicata l’intelleggibilità. Si all’inammissibilità con responsabilità processuale aggravata [[Cassazione civile, sezione terza, sentenza n. 4300 del 13.2.2023](#)];

-Difesa caratterizzata da chiarezza, sinteticità ed efficacia: liquidazione delle spese secondo i valori massimi [[Tribunale di Palermo, sentenza del 4.11.2022](#)];

-Principio di sinteticità: eccesso di documentazione è una forma di mascheramento dei dati rilevanti [[Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 29.3.2022, n. 10004](#)];

-VIOLA, [Nuovo art. 121 c.p.c. \(d.lvo 149/2022\) con atti chiari e sintetici: queste le possibili conseguenze in caso di violazione](#);

-[FOCUS: principio di sinteticità](#);

-[VITONE, La sinteticità degli atti nel processo civile](#);

-[VOLPE, Sinteticità, giusto processo e tutela dei diritti](#).

Corte di appello di Milano, sentenza del 5.12.2022

...omissis...

Quanto al motivo sub a), il giudice di primo grado ha così ritenuto: “prima di affrontare il merito della questione dedotta, questo giudicante non può che condividere l’eccezione - svolta da parte convenuta con memoria n. 2 ex art. 183 c.p.c., VI° comma - di irritalità ed inammissibilità della memoria n. 1, depositata da parte avversaria. In diritto: la memoria n. 1 consente all’attore di precisare e modificare le domande “già proposte”, ma non di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto. Infatti, il potere di proporre le domande e le eccezioni che siano conseguenza delle eccezioni avversarie è riconosciuto, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione. Ciò nel caso di specie non è avvenuto: parte attrice si è limitata a richiede di concessione di termini ex art. 183 c.p.c., VI° comma, cogliendo in questa sede l’occasione per riqualificare la propria domanda originaria. Pertanto, parte attrice è incorsa in tal modo nella preclusione prevista dall’art. 183 c.p.c., comma 5, ragion per la quale la sua memoria n. 1, VI° comma del medesimo articolo, viene espunta dal giudizio”.

La difesa delle parti appellanti ha osservato che in sede di memoria ex art. 183 cpc la debitrice principale ed i fidejussori avevano svolto mere difese e pertanto detta memoria non doveva essere espunta.

Opinione della Corte quanto al motivo sub a). La Corte rileva che effettivamente la difesa attorea, con la memoria ex art. 183, n. 1 cpc, ha semplicemente replicato alle questioni sollevate dalla parte convenuta con la comparsa di costituzione e risposta e segnatamente: nullità dell’atto di citazione per rinvio alla perizia di parte, legittimazione attiva dei fidejussori, eccezione di prescrizione, metodologia di calcolo ed inclusione della CMS nel TEG, capitalizzazione degli interessi debitori, nullità del finanziamento. Si tratta, come evidente, di mere difese che ben avrebbero potuto essere trattate in sede di comparsa conclusionale, con la conseguenza che sono del tutto ammissibili anche in sede di prima memoria ex art. 183 cpc, memoria che, dunque, non va espunta.

Quanto al motivo sub b), il giudice di prime cure ha premesso che gli attori avevano depositato il contratto di conto corrente dopo le contestazioni svolte dalla parte convenuta in sede di comparsa costitutiva e, dunque, con la prima memoria ex art. 183 c.p.c.:

Opinione della Corte quanto al motivo sub b). La Corte rileva che con tale motivo il giudice non ha sancito la decadenza attorea dalla produzione documentale, ma ha affermato un principio consolidato, secondo cui laddove sia il correntista ad agire giudizialmente per l’accertamento del saldo e per la ripetizione di somme indebite, lo stesso deve farsi carico di produrre tutta la documentazione a supporto della domanda. Pertanto, nessuna decadenza è stata pronunciata.

In ogni caso, si rileva che nessuna decadenza poteva essere neppure pronunciata, posto che il termine ultimo per le produzioni documentali è rappresentato dalla memoria ex art. 183, n. 2 cpc, termine, quindi, rispettato.

Quanto al motivo sub c), il giudice di primo grado ha sottolineato che la verifica circa il superamento del tasso soglia deve essere eseguita al momento della conclusione del contratto e non nel corso del rapporto. In ogni caso, posto che il contratto era stato concluso prima del 2010, non poteva invocarsi la metodologia applicata nella perizia di parte, che aveva tenuto in considerazione le commissioni di massimo scoperto.

La difesa degli appellanti ha contestato le conclusioni esposte sul punto nella sentenza, assumendo la necessità di procedere ad una verifica contabile, in ragione della necessaria inclusione della CMS.

13. Opinione della Corte quanto al motivo sub c). La difesa di parte attorea, in primo grado, nell'incipit del paragrafo I dell'atto di citazione di primo grado così si esprimeva:

"come dettagliatamente illustrato dalla perizia tecnica prodotta, in pieno regime della Legge n. 108/1996, la banca convenuta ha applicato, nel corso dei rapporti contrattuali, tassi superiori a quelli imposti dalla citata legge". Seguiva una spiegazione della normativa di riferimento, ossia dell'art. 644 c.p. e della legge n. 108/1996 (in particolare, art. 2), per poi trattare, alle pagg. 5 - 7, dell'usura soggettiva. Nella memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c., al paragrafo 4 intitolato "metodologia di calcolo ed inclusione delle CMS nel TEG" la difesa attorea evidenziava che il tasso soglia era stato superato sia che fosse utilizzato il calcolo del perito di parte, sia che fosse impiegato il calcolo previsto dalla Banca d'Italia; seguiva l'indicazione della formula prescritta da Banca d'Italia e, da questa, l'indicazione dell'importo relativo al superamento del tasso soglia. A pag., 7 della predetta memoria, la difesa attore invocava la necessaria inclusione di ogni commissione, compresa la CMS nella verifica del superamento del tasso soglia.

Nella perizia di parte attorea, quanto all'usura, il perito di parte ha assunto che la formula adottata dalla Banca d'Italia si colloca al di fuori del perimetro legislativo, in quanto occorre avere riguardo anche alla CMS, invocando una pronuncia del GIP del Tribunale di Salerno in data 21.5.13, oltre che la decisione della Cassazione penale n. 46669/11, alla luce della quale la fattispecie di reato non è esclusa nonostante la piena osservanza delle circolari e delle istruzioni della Banca d'Italia. Pertanto, propone una formula di calcolo che include anche la CMS, dopo aver illustrato la fattispecie dell'usura sotto la prospettiva più strettamente penalistica.

Orbene, a questo punto, si impongono alcune considerazioni preliminari. Gli attori in atto di citazione di primo grado non hanno mai fatto riferimento alla necessità di includere la CMS nel calcolo funzionale a verificare l'eventuale superamento del tasso soglia. Solo in sede di prima memoria ex art. 183 cpc hanno fatto riferimento, peraltro solo nell'intitolazione del paragrafo citato, alla necessità di includere la CMS e ribadendo il concetto in parte motiva, senza specifiche argomentazioni. Nella stessa memoria hanno esposto che, come risultava dalla loro perizia di parte, il superamento del tasso soglia si sarebbe verificato tanto alla luce del calcolo adottato dal perito, quanto sulla scorta della formula adottata da Banca d'Italia. Orbene, è necessario rilevare che tale superamento non avviene sempre con entrambi i criteri di calcolo, contrariamente a quanto assunto dagli attori; tanto è vero che il loro perito di parte, nell'elaborato in atti, ha espressamente criticato la formula della Banca d'Italia, proponendone altra che includeva la CMS. Non solo, ma l'argomento costituito dall'inclusione della CMS non era stato minimamente sviluppato in atto di citazione, ma solo precisato in sede di prima memoria ex art. 183 cpc, con un rinvio alla perizia di parte. Solo con l'atto di citazione di secondo grado, gli impugnanti insorgono citando l'arresto di cui a Cass. civ. SU n. 16303/18, arresto che non hanno minimamente utilizzato negli effetti pratici di calcolo in sede di perizia e ciò nonostante che la decisione di legittimità sia pacificamente intervenuta in corso di causa di primo grado.

Ancora, nelle pagg. 18 - 22 della citazione di secondo grado, gli appellanti indicano il quantum addebitato e frutto di usura, ora soggettiva, ora oggettiva "con criteri Banca d'Italia pro tempore vigenti" (così pag. 19) senza minimamente esplicitare il procedimento matematico chiaramente evidenziato dalla Corte di Cassazione in punto CMS, del noto, seguente tenore: "con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della

commissione di massimo scoperto (CMS) eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell’art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l’importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l’importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”. In nessuna parte degli scritti difensivi e, tanto meno nella perizia, viene dato conto di tale procedimento, con indicazione numerica specifica e del tasso di interesse debitore e della CMS e, ciò nonostante, la presenza in atti del contratto di conto corrente. Ora, è del tutto evidente che, in carenza di simili indicazioni, del tutto doverose, il giudice civile non può e non deve indagare tra i documenti difensivi per reperire indicazioni probatorie a supporto di quanto allegato in modo del tutto generico, pena la violazione del disposto di cui all’art. 112 c.p.c.; e ciò considerato appunto che era onere della parte appellante indicare la CMS, la CMS soglia, il superamento della stessa e la verifica circa la capienza nel tasso di interesse debitore come ab origine pattuito. Da. pagine della citazione di secondo grado non è, invece, minimamente desumibile il preteso superamento del tasso soglia usura in ragione dell’inclusione, nella formula di Banca d’Italia, della CMS nei termini delineati dalle SU: ed, invero, la CMS è solo citata (cfr. ad esempio, nella tabella 11, mentre la tabella 7 ha riguardo all’usura soggettiva), e ciò in ragione del fatto che a supporto del motivo è citata sempre la perizia di parte, che non ha fatto minimamente applicazione dei principi di cui alla SU. Conclusivamente, la Corte osserva che, non solo la difesa degli impugnanti non ha indicato il procedimento - richiamando meramente l’arresto delle SU - ma neppure ha fornito gli elementi conoscitivi di partenza in forza dei quali procedere con tale calcolo; e ciò a prescindere dal fatto che, come detto, non è compito del giudice civile impostare una metodologia di calcolo, sia pure avallata dalla Corte di Cassazione, ma non sviluppata in fatto dalla parte interessata. Solo per completezza, il Collegio osserva che il punto di domanda relativo all’usura soggettiva non è stato oggetto di specifico gravame.

Pertanto, il motivo difetta della necessaria specificità e deve essere respinto.

Quanto al motivo sub d), il giudice di prime cure si è espresso nei seguenti termini: “si respinge la domanda di illegittimità di capitalizzazione trimestrale applicata per insufficienza probatoria, atteso che la banca convenuta ha prodotto in giudizio l’adeguamento alla Delibera CICR 2000 del conto oggetto del giudizio”.

Quanto al motivo in questione, la debitrice principale ed i fidejussori contestano l’esclusione della ripetizione delle somme frutto della capitalizzazione trimestrale in ragione di una sorta di ritenuta (dal giudice) insufficienza probatoria. Richiamano, all’uopo, la nota giurisprudenza di legittimità in punto anatocismo sino al 30.6.2000, ritenendo non soddisfattiva la capitalizzazione per il periodo dall’1.7.2000, posto che la capitalizzazione costituisce in ogni caso un peggioramento delle condizioni contrattuali, con necessità, dunque, di approvazione specifica da parte del correntista.

18. La difesa della parte appellata sin dalla comparsa di primo grado ha eccepito la prescrizione di tutti i diritti che si fondino su operazioni anteriori al 16.1.2007, posto che il primo contratto di apertura di credito risaliva al 2009. Ribadisce l’eccezione de qua anche in secondo grado, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 346 c.p.c..

Opinione della Corte quanto al motivo sub d).

In via generale, si richiamano i principali arresti di legittimità condivisi da questa Corte. Cass. civ. n. 15895/19 ha assunto che “in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”; Cass. civ. n. 2660/19 ha precisato che “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un’apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell’accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente

provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata" (v. anche Cass. civ. n. 27704/18). Trasfondendo tali principi nel caso in esame, ne consegue che tutti i diritti restitutori che trovino la loro fonte genetica in data anteriore al 4.12.2007 - data coincidente con il decennio anteriore al primo atto interruttivo della prescrizione individuabile alla notifica della citazione, avvenuta il 4.12.2017- sono inevitabilmente prescritti. Ed, invero, in difetto di apertura di credito, tutte le rimesse frutto dell'anatocismo illegittimo ante 30.6.2000 sono sic et simpliciter solutorie, essendo in atti solo un'apertura di credito datata 1.12.2006. A tale riguardo, è anche da rilevarsi, poi, che la difesa attorea in prime cure ha richiamato solo il finanziamento del 17.7.2013 (cfr. par. 3 della prima memoria ex art. 183, n. 1 c.p.c.).

Quanto alla capitalizzazione paritetica dall'1.7.2000, in attuazione della delibera CICR del 9.2.00 si rileva, in primo luogo, che l'istituto bancario ha dato puntuale comunicazione alla correntista mediante estratti conto e documenti di sintesi al 30.6.2000 e che ha provveduto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (doc. nn. 1 e 2 della comparsa di costituzione). Quanto alla ritenuta necessità di specifica approvazione della capitalizzazione paritetica degli interessi, la Corte richiama il proprio orientamento come esposto nella sentenza n. 2784/20 del 30.10.20, rel. dott.ssa omissis. Nessun problema ha investito, invece, i contratti di apertura di credito del 2006 e del 2009, posto che si tratta di contratti sorti pacificamente con il nuovo regime della capitalizzazione paritetica degli interessi attivi e passivi.

Quanto al motivo sub e), il giudice di prime cure non ha preso posizione in modo specifico, avendo ritenuto insufficiente la produzione effettuata dagli attori.

In secondo grado, gli appellanti deducono la nullità della clausola contrattuale determinativa degli interessi ultra legali "stante l'assenza di valido titolo" (cfr, pag. 26 dell'atto di citazione di secondo grado); proseguono, poi, deducendo la nullità dei tassi debitori in ragione della capitalizzazione inserita nel contratto di conto corrente del 22.10.1997. Assumono, inoltre, la nullità della commissione di massimo scoperto, per mancato rispetto del requisito ex art. 1346 c.c., in carenza di tutti i requisiti necessari per giungere alla determinabilità.

Opinione della Corte quanto al motivo sub e), la Corte rileva che la difesa attorea in atto di citazione di primo grado così argomentava: "si tratta dei trattamenti che violano la Legge n. 154/1992 inerente alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari. La banca in questo caso non ha rispettato i requisiti di trasparenza dei tassi, violando la lettera a) dell'art. 1 della summenzionata legge, giacché, essendo ab origine insanabilmente nulla la convenzione che determina i tassi di interessi usurari, la banca non era nel potere di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente, ossia prevedendo l'applicazione di un tasso di interesse superiore a quello legale originariamente pattuito. Come già detto, le comunicazioni previste dall'art. 118 T.U.B. non possono surrogare la forma scritta per la pattuizione del tasso ultra-legale, ex art. 1284 cod. civ. e la sua determinabilità ex art. 1346 cod. civ. Né può trovare applicazione l'art. 117 TUB, in quanto i criteri di integrazione del contratto ex art. 1374 cod. civ. dispiegano effetto solo in quanto essi siano operanti alla data di conclusione di esso, poiché solo in tale caso può presumersi che le parti abbiano inteso farvi riferimento, non esprimendo una diversa volontà. Il Ministero del Te., con nota 5574/2007 ha precisato bene che il cliente deve essere sempre informato del giustificato motivo della variazione, in modo preciso e tale da consentire allo stesso una chiara valutazione circa la congruità della variazione rispetto alle ragioni che ne sono alla base. Insomma, dalle regole di sistema sommariamente richiamate, non di certo possono ritenersi sufficienti e idonee agli scopi di legge le comunicazioni di variazioni del tasso come avvenuto nel caso di specie. Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di cassazione, la pattuizione di interessi ultra-legali, per essere valida, deve avere un contenuto chiaro ed univoco, con una puntuale specificazione del tasso applicato al rapporto bancario. Nel caso in cui il tasso sia variabile, per una sua precisa individuazione, la banca può sicuramente inserire in contratto un riferimento a parametri esterni, purché fissati su scala nazionale o internazionale, alla stregua pure di rilevazioni o accordi interbancari (come ad esempio, l'Euribor), mentre non sono sufficienti generici rinvii dai quali non emerga chiaramente la pattuizione degli interessi: in mancanza di "chiarezza" e "determinabilità" la clausola sugli interessi è difatti invalida. L'indeterminatezza dell'oggetto, posta l'esistenza di diverse tipologie di interessi, non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano in concreto inteso riferirsi (Cass. 11042/97; 4696/98; 6247/98; 7871/98). Né la pretesa "tacita Approvazione" (sovente sostenuta dalle banche) conseguente alla mancata contestazione degli estratti conto periodicamente inviati può comportare un qualsiasi riconoscimento: "l'approvazione successiva del saggio non può valere a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione per carenza del

requisito della determinabilità" (ancora Cass. 23.06.1998, n. 6264, e le altre sopra citate)" (cfr. pagg. 8 – 10 della citazione); ed, ancora, "da tali considerazioni si evince chiaramente un comportamento contra legem e l'inevitabile nullità delle condizioni peggiorative applicate unilateralmente dalla banca, con la conseguente rideterminazione dei tassi applicati ai sensi dell'art. 117 T.U.B" (v. pag. 11 della citazione). Quanto alla commissione di massimo scoperto (CMS), gli attori hanno assunto che si tratta di quella percentuale che la banca applica sul massimo saldo negativo registrato durante il trimestre. In particolare, spiegano la loro posizione nei seguenti termini: "la CMS viene applicata per tutto il trimestre, anche se nel trimestre il cliente affidato é andato in "rosso" per un solo giorno. Detta commissione si configura come un corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determinata somma di denaro e per un certo periodo, con la conseguenza che essa vada calcolata o sull'intera somma messa a disposizione, ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. Sull'importo dello scoperto la banca applica un tasso di interesse a debito del cliente finché non sono versate le somme necessarie a riportare il conto a credito.

Oltre agli interessi la banca addebita una percentuale che la compensa per aver messo a disposizione del cliente del denaro utilizzabile in qualsiasi momento. Pertanto, nell'ipotesi in cui il cliente utilizzi solo una parte dell'affidamento, la banca dovrebbe percepire un interesse corrispettivo per la somma utilizzata ed una commissione per la residua somma, così come anche stabilito dalla giurisprudenza richiamata (v. Cass. Civ., Sent. N. 870/2006), la quale ha statuito che la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista (opera) indipendentemente dall'effettivo prelevamento. In queste fattispecie, la commissione è stata invece calcolata sulla somma massima utilizzata nel periodo e per tutti i giorni.

Da ciò la nullità dell'addebito delle commissioni di massimo scoperto, che non trovano nel caso de quo alcuna giustificazione causale e la conseguente non debenza di una cospicua parte delle somme richieste a mezzo delle citate comunicazioni, perché frutto di clausola contrattuale nulla" (cfr. pagg. 19 – 20 della citazione). Da tale nullità scaturiva, dunque, la violazione dell'art. 1346 c.c., stante l'oggetto non determinato, né determinabile.

La premessa contenutistica sopra esposta è necessaria, poiché mostra in modo indiscutibile che la difesa attorea aveva taciuto di mancanza di determinazione i tassi debitori sulla base dell'applicata capitalizzazione e in ragione dello ius variandi, facendone discendere il contrasto con l'art. 1346 c.c.. Ora, è utile altresì premettere che la disposta capitalizzazione non incide minimamente sul requisito della determinatezza/ determinabilità del tasso di interesse, determinatezza che è pacificamente rispettata, come emerge per tabulas dal contratto di conto corrente del 22.10.1997 prodotto sub doc. n. 13 in sede di memoria istruttoria attorea ex art. 183 c.p.c. Né lo ius variandi comporta l'indeterminatezza del tasso ab origine pattuito. Né, infine, la difesa degli appellanti ha dedotto che l'esercizio dello ius variandi – peraltro minimamente contestualizzato sul fronte temporale - abbia comportato, nel corso del rapporto contrattuale, una sorta di indeterminatezza del tasso di interesse, anche perché, in primo luogo, non è stato fornito alcun riferimento specifico quanto al diritto di apportare modifiche da parte dell'istituto di credito. Ne consegue che l'indicazione della supposta violazione dell'art. 1346 c.c. risulta del tutto immotivata.

Allo stesso modo, la difesa attorea in prime cure ha censurato la clausola relativa alla CMS, in ragione del supposto difetto di causa, salvo, poi, dopo tale dissertazione, invocare, in modo del tutto immotivato, la violazione dell'art. 1346 c.c.; e ciò a fronte della specifica pattuizione come risulta dalla prima pagine del contratto prodotto sub doc. n. 13 del fascicolo di primo grado di parte attorea. Similmente, gli impugnanti si esprimono a pag. 27 dell'atto di citazione di secondo grado, in difetto della necessaria specificità ex art. 342 c.p.c..

Gli altri sotto motivi (c, d, e, f) del motivo sub e) non sono stati sviluppati, come neppure la contestazione relativa alla commissione disponibilità fondi di cui al sotto motivo g). Il motivo in esame va, dunque, disatteso.

I motivi f) e g) possono essere trattati congiuntamente. Il giudice di prime cure si esprimeva nei seguenti termini: "non può invocarsi alcuna ipotesi di nullità per carenza del contratto di mutuo stipulato col fine di reintegrare la posizione debitoria emersa dal conto corrente di cui sopra in quanto al momento della stipula del contratto del finanziamento, la causa - quale "causa concreta" - sussisteva. Né può accogliersi la domanda di nullità del contratto di mutuo sull'ipotesi di "collegamento negoziale" non sussistendo il substrato giuridico, ovvero l'accoglimento delle domande attoree relative al conto corrente de quo. Pur trattandosi di un

unico programma negoziale non ne sussistono i presupposti per il suo annullamento. Alla luce di quanto sopra si rigettano le domande relative al contratto di finanziamento”.

La difesa degli appellanti assume che il contratto di finanziamento sottoscritto il 17.7.2013 era previsto proprio in attuazione dell'accordo "nuove misure per il credito alle PMI: Plafond Progetti Investimenti Italia concluso tra omissis e associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale in data 22.5.2012. Pertanto, lo scopo dell'investimento doveva essere mantenuto per tutta la durata dell'investimento, impegno non rispettato dalla banca che aveva utilizzato tali somme per coprire passività precedenti. In tal modo, lo sviamento delle somme dalla finalità pattizia prevista comportava una deviazione dal modello legale, con conseguente nullità del mutuo stesso. La stretta connessione tra il contratto di finanziamento e il contratto di conto corrente - posto che le somme affluite in ragione del finanziamento avevano ripianato perdite del conto corrente - configurava un vero e proprio collegamento negoziale, con la conseguenza che le nullità del conto corrente rifluivano nel finanziamento, comportandone la nullità.

Opinione della Corte quanto ai motivi f) e g). E' necessario premettere che la figura del mutuo di scopo, benché ancora fonte di accesi dibattiti dottrinali, si caratterizza per un elemento del tutto imprescindibile, ossia una specifica clausola di destinazione, che indica in modo puntuale le modalità di impiego della somme oggetto del credito, e ciò indipendentemente che si tratti di mutuo di scopo volontario o di mutuo di scopo legale. Per parlarsi, perciò, di mutuo di scopo occorre procedere ad un'interpretazione del contratto al fine di verificare l'effettiva rilevanza che le parti abbiano inteso assegnare alla destinazione della somma mutuata. Prescindendosi dal mutuo di scopo volontario, in ragione della qualità delle parti del presente giudizio, è da sottolinearsi che, con l'espressione di mutuo di scopo legale, si ha riguardo ad una vasta tipologia di finanziamenti destinati all'attività di impresa e caratterizzati dall'intervento pubblico di sostegno e di incentivo. Dall'intestazione del finanziamento de quo (prodotto con la citazione di primo grado) si desume che l'operazione creditizia in esame era stata conclusa in attuazione dell'accordo "nuove misure per il credito alle PMI: Plafond Progetti Investimento Italia", accordo concluso tra omissis e le associazioni rappresentative del mondo imprenditoriale in data 22.5.2012, per finalità di investimento. Tale clausola, per la sua generalità, è del tutto incompatibile con una finalità specifica, che avrebbe abbisognato, quanto meno, di dati di bilancio aggiornati al fine di verificare l'effettivo spazio della finalità di investimento; e ciò a prescindere dal fatto che l'investimento può ben essere effettuato una volta ripianate le perdite e liberate, dunque, ulteriori risorse. Sul punto, Cass. civ. n. 15929/18 ha osservato che "il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l'attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l'impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa. La destinazione delle somme mutate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l'interesse dell'istituto finanziatore, ed è perciò l'impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario". Fe., dunque, una genericità della dicitura de qua, che non è compatibile con la figura del mutuo di scopo, è poi da sottolinearsi che - anche a ritenere integrata la figura in questione - un eventuale e ad oggi non dimostrato inadempimento (inadempimento assunto solo dalla debitrice principale rispetto ad un generico investimento) giammai condurrebbe alla nullità del contratto. Ed, invero, con riguardo al mutuo di scopo sub specie di finanziamento agevolato, la dottrina ha disegnato possibili scenari relativi alla revoca della misura di ausilio, scenari integrati da: risoluzione automatica del contratto, almeno nel caso di finanziamento pubblico in senso stretto; conversione del contratto di credito agevolato in contratto di credito ordinario, con conseguente adeguamento degli interessi al tasso di mercato e con possibilità di risoluzione per eccessiva onerosità ex art. 1467 c.c. da parte del debitore; esercizio, da parte dell'istituto di credito, dei poteri di autotutela spettanti al creditore a fronte degli inadempimenti della controparte. Né risulta che nel caso di specie l'istituto di credito abbia gestito agevolazioni pubbliche, non essendo circostanza questa trattata da alcuna delle parti in

causa. La Corte reputa, poi, del tutto oscuro il passaggio inerente il dedotto collegamento negoziale tra contratto di conto corrente e il contratto di finanziamento, per far rifluire nel secondo le nullità ravvisate nel primo; quasi che le condizioni del finanziamento fossero, di fatto, sostituite da quelle del contratto di conto corrente. In ogni caso, è sufficiente rilevare che, per quanto sopra esposto in merito alle altre censure, nessuna nullità contrattuale del contratto di conto corrente viene ravvisata. Tanto comporta l'assorbimento di ogni altra questione.

Quanto al motivo sub h), il giudice di prime cure ha osservato che in giudizio era totalmente carente l'allegazione di qualsivoglia interesse attuale dei fidejussori. Né era accoglibile la prospettazione del tutto probabilistica tratteggiata dalla difesa circa la possibile escussione dei garanti in dipendenza di inadempimento della debitrice principale.

Gli appellanti deducono che la nullità delle clausole contrattuali del conto corrente in ragione sia dell'usura, sia della capitalizzazione trimestrale degli interessi ben possono fondare l'interesse dei fidejussori, le cui garanzie sono coinvolte da detti profili di nullità, con anche conseguenze sul piano risarcitorio.

Opinione della Corte quanto al motivo sub h).

La Corte rileva la carenza di specificità del motivo in esame ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 342 c.p.c., essendosi la difesa limitata a riportare la propria opinione, senza operare alcuna critica rispetto alla decisione gravata. In ogni caso, è utile affermare la carenza di legittimazione attiva dei garanti, posto che le contestazioni spiegate in primo grado e confluite nei relativi motivi di gravame attengono ai contratti conclusi tra omissis e l'istituto di credito e non sono relative alle fidejussioni. Il motivo è, in ogni caso, inammissibile.

Le sopra esposte conclusioni relativamente al contratto di conto corrente ed al contratto di finanziamento comportano l'assorbimento dei motivi sub i) e j).

Segue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del quantum richiesto dagli appellanti e non del valore dichiarato fino ad € 26.000,00 ed esclusa la fase istruttoria, non svoltasi.

La Corte reputa sussistenti i presupposti ex art. 96 c.p.c. quanto agli impugnanti, nella misura pari a quella liquidata per le spese processuali, sulla base delle seguenti considerazioni.

I motivi di gravame sono tutti caratterizzati da una tecnica redazionale particolarmente confusoria, che impinge nell'inammissibilità ex art. 342 c.p.c.. Tale è il risultato di riferimenti normativi e giurisprudenziali, non supportati da concreti elementi probatori, indispensabili in una materia, quale quella bancaria, che necessita del puntuale e rigoroso esame delle condizioni contrattuali di cui ai contratti impugnati. Né il richiamo ad un elaborato peritale può essere sufficiente ad integrare la critica alla motivazione della sentenza di primo grado, perché si tratta non solo di elaborato non aggiornato, ma neppure spiegato in merito ai risultati che vengono esposti con meri richiami. Per conferire concretezza a quanto ritenuto dalla Corte, basti pensare che, nell'ambito del motivo inerente il superamento della soglia usura, la difesa degli appellanti ha invocato l'inclusione della CMS alla luce dell'arresto delle SU del 2018, richiamando la perizia di parte che, però, non ha fatto applicazione di tale principio; né gli appellanti si sono premurati di esplicitare i diversi passaggi alla luce del predetto arresto di legittimità, calibrati nel contratto di conto corrente in esame. Ancora, quanto alla legittimazione attiva dei fidejussori, gli stessi hanno ribadito il proprio pensiero, al pari della dedotta carenza di determinazione degli interessi passivi, pur a fronte delle emergenze dei documenti da loro stessi prodotti. Le argomentazioni de quibus sono state, infine, confezionate in modo talmente confusorio, da non rispettare quel minimo di chiarezza che consente alla controparte di replicare ed ai giudici di esaminare il merito, senza il rischio di dover travalicare il perimetro ex art. 112 c.p.c..

Quanto, in particolare, alla tecnica redazionale, non è di poco conto che la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, con riferimento agli scritti depositati in fase di avvio e in corso di procedimento, abbia redatto una Guida per gli Avvocati; nella stessa è indicato come "auspicabile che ogni memoria sia accompagnata da un sunto dei motivi e degli argomenti di un massimo di due pagine. Tale sunto garantisce che i motivi e gli argomenti dedotti siano chiaramente individuati, ai fini, in particolare, della preparazione della relazione d'udienza da parte del giudice relatore" (cfr. www.curia.europa.eu). Altro esempio di prassi virtuosa finalizzata all'adozione di regole redazionali condivise è il protocollo di intesa tra il CNF e la Corte di

Cassazione, con il quale viene chiesto ai difensori "di enunciare sinteticamente i motivi del ricorso (in non più di alcune righe per ciascuno di essi e contrassegnandoli numericamente), mediante la specifica indicazione, per ciascun motivo, delle norme di legge che la parte ricorrente ritiene siano state violate dal provvedimento impugnato e dei temi trattati. Nella sintesi dovrà essere indicato per ciascun motivo anche il numero della pagina ove inizia lo svolgimento delle relative argomentazioni a sostegno nel prosieguo del ricorso". A livello normativo il codice del processo amministrativo prevede all'art. 3, comma 2, che "il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione". Ancora, con riguardo al processo telematico, l'art. 16 bis comma 9 octies del D..l. n. 179/12 conv. nella L. n. 221/12 prevede che gli atti di parte ed i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche siano redatti in maniera sintetica. Come ben si vede, il tema della sintesi, con la predilezione di un abstract delle argomentazioni, è un tema assolutamente all'avanguardia, come emerge anche dal Cons. Stato, sez. III, n. 2900/2015 secondo cui "l'essenza della sinteticità, prescritta dal codice di rito, non risiede nel numero delle pagine o delle righe in ogni pagina, ma nella proporzione tra la molteplicità e la complessità delle questioni dibattute e l'ampiezza dell'atto che le veicola. La sinteticità è, cioè, un concetto di relazione, che esprime una corretta proporzione tra due grandezze, la mole, da un lato, delle questioni da esaminare e, dall'altro, la consistenza dell'atto - ricorso, memoria o, infine, sentenza - chiamato ad esaminarle". Il rispetto dei predetti canoni risponde non solo ad un'esigenza di chiarezza e di lealtà processuale da indirizzare verso le controparti ed i giudici, ma anche ad un'esigenza pubblicistica di non abusare del sistema giustizia, le cui risorse non sono illimitate.

Infine, sussistono, per l'appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.

PQM

La Corte definitivamente decidendo nella causa n. 752/21 R.G., ogni istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede: respinge l'appello proposto da omissis e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 434/21 emessa dal Tribunale di Milano in data 21.1.21; condanna in solido omissis a rimborsare, in favore di omissis s.p.a., quale incorporante omissis Banca s.p.a., le spese di lite del grado, che liquida in complessivi € 2.768,00 - oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15% ed accessori come per legge; condanna in solido omissis al pagamento, in favore di omissis s.p.a., quale incorporante omissis s.p.a., della somma di € 2.768,00 ex art. 96 c.p.c.; dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono, per gli appellanti, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis D.P.R. n. 115/02.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliara Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO
